

2.01 Contributi



Contributi salariali all'AVS, all'AI e alle IPG

Stato al 1° gennaio 2026



In breve

Sono tenute a pagare i contributi sul proprio salario all'AVS, all'AI e alle IPG le persone che esercitano un'attività lucrativa e sono assicurate in Svizzera. A determinate condizioni lo sono, inoltre, anche le persone che lavorano all'estero per conto di datori di lavoro con sede in Svizzera.

Questo opuscolo informa i datori di lavoro sui contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG.

Obbligo contributivo

1 Quando ha inizio l'obbligo contributivo?

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa devono pagare contributi dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.

Esempio: un'apprendista che compie 17 anni il 15 agosto 2025 è tenuta a versare contributi a partire dal 1° gennaio 2026.

Anno di nascita	Anno civile			
	2025	2026	2027	2028
2007	assoggettato	assoggettato	assoggettato	assoggettato
2008	esente	assoggettato	assoggettato	assoggettato
2009	esente	esente	assoggettato	assoggettato
2010	esente	esente	esente	assoggettato

Fino al 31 dicembre dell'anno civile in cui compiono 20 anni, i membri della famiglia che lavorano nell'azienda versano contributi soltanto sul salario in contanti. Dall'anno successivo in poi pagano contributi anche sul salario in natura (p. es. vitto e alloggio).

Gli apprendisti, invece, devono pagare contributi sia sul salario in contanti che su quello in natura dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.

2 Quando termina l'obbligo contributivo?

L'obbligo contributivo termina di regola con la cessazione dell'attività lucrativa.

Chi smette di esercitare un'attività lucrativa prima dell'età di riferimento deve continuare a pagare contributi in quanto persona senza attività lucrativa (cfr. opuscolo informativo 2.03 – *Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG*).

Chi continua a lavorare oltre l'età di riferimento rimane soggetto all'obbligo contributivo, ma può beneficiare di una franchigia (v. punto 14 segg.).

L'età di riferimento è di 65 anni. Per le donne nate prima del 1964 valgono però le seguenti disposizioni speciali:

Classe d'età	Età di riferimento
1960	64 anni
1961	64 anni e 3 mesi
1962	64 anni e 6 mesi
1963	64 anni e 9 mesi
1964	65 anni

I membri della famiglia che collaborano nell'azienda e hanno raggiunto l'età di riferimento versano contributi soltanto sul salario in contanti, se del caso dopo deduzione della franchigia (cfr. punto 14 segg.). In questo caso non devono più pagare contributi sul salario in natura (p. es. vitto e alloggio).

3 A quanto ammontano i tassi contributivi?

Tassi contributivi	
AVS	8,7 %
AI	1,4 %
IPG	0,5 %
Totale	10,6 %

I datori di lavoro deducono il 5,3 % del salario dei dipendenti per la loro quota di contributi e versano l'importo alla cassa di compensazione unitamente alla propria quota (anch'essa del 5,3 %). Al totale, pari al 10,6 %, va aggiunto il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. opuscolo informativo 2.08 – *Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione*).

Le casse di compensazione riscuotono inoltre un contributo per le spese di amministrazione, che va a carico dei datori di lavoro.

I salariati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo contributivo (p. es. ambasciate) devono di regola pagare i loro contributi da soli in base al tasso usuale per i datori di lavoro e i salariati.

Riscossione dei contributi dei datori di lavoro

4 Come vengono fissati i contributi nella procedura ordinaria?

Le casse di compensazione fissano contributi provvisori basati sulla somma stimata dei salari, i cosiddetti contributi d'acconto. Affinché questi siano determinati correttamente, è importante che i datori di lavoro mettano a disposizione della cassa di compensazione tutti i documenti necessari. In caso di variazione rilevante della somma dei salari, essi sono tenuti a informarne la cassa di compensazione.

I contributi definitivi sono fissati sulla base della dichiarazione dei salari del datore di lavoro. Questa dichiarazione deve essere inoltrata alla cassa di compensazione al più tardi entro il 30 gennaio seguente la fine del periodo contributivo annuale. I datori di lavoro che non rispettano questo termine dovranno pagare interessi di mora su un'eventuale differenza. Molte casse di compensazione possono anche ricevere la dichiarazione per via elettronica (p. es. procedura unitaria per la notifica dei salari ELM, www.swissdec.ch).

La cassa di compensazione calcola la differenza tra i contributi d'acconto pagati e i contributi definitivi:

- se gli acconti versati sono superiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione rimborsa la differenza al datore di lavoro;
- se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione fattura la differenza al datore di lavoro.

A certe condizioni, la cassa di compensazione può permettere ai datori di lavoro di pagare i contributi effettivamente dovuti e non quelli provvisori, a condizione che sia garantito il pagamento puntuale dei contributi.

5 Quando devono essere pagati i contributi da parte dei datori di lavoro?

I contributi devono essere pagati trimestralmente quando la somma annua dei salari non supera i 200 000 franchi e mensilmente quando è superiore a questo importo. L'ultimo termine di pagamento è sempre il 10° giorno seguente la fine del trimestre, rispettivamente la fine del mese.

Esempio: i contributi del 1° trimestre devono essere pagati al più tardi entro il 10 aprile.

Se i contributi d'acconto pagati sono inferiori ai contributi definitivi, i datori di lavoro ricevono una fattura pagabile entro 30 giorni. Il termine non è di un mese, bensì di 30 giorni e non può essere prolungato, a meno che l'ultimo giorno non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo. In questo caso è prolungato fino al seguente giorno lavorativo. Il termine di 30 giorni non decorre dalla data di ricezione, ma dal giorno seguente la data di emissione della fattura da parte della cassa di compensazione. Sulla fattura è sempre indicata la data entro la quale l'importo deve essere accreditato sul conto della cassa di compensazione.

Importante: una fattura è considerata pagata quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione e non quando è stato impartito l'ordine di pagamento. Sui contributi che non sono stati versati entro il termine prescritto viene calcolato un interesse di mora annuo del 5 %, che va a carico dei datori di lavoro.

6 Come vengono fissati i contributi nella procedura semplificata?

La procedura di conteggio semplificata rientra nel quadro della legge federale contro il lavoro in nero (LLN) e permette ai datori di lavoro di conteggiare i contributi sociali (AVS/AI/IPG/AD/assegni familiari), l'imposta alla fonte e l'assicurazione contro gli infortuni secondo un procedimento snello. La procedura è facoltativa e pensata in primo luogo per i rapporti di lavoro di breve durata o di poca entità, come per esempio quelli esistenti di regola nelle economie domestiche private.

Vanno adempiute le seguenti condizioni:

- il salario per dipendente non supera i 22 680 franchi l'anno (nel 2025);
- la massa salariale dell'azienda non supera i 60 480 franchi l'anno (cioè il doppio della rendita massima AVS annua nel 2025);
- la procedura di conteggio semplificata è utilizzata per i salari di tutto il personale soggetto all'obbligo contributivo.

Questa procedura non è però applicabile:

- alle società di capitali (SA, Sagl ecc.) e alle società cooperative;
- al coniuge e ai figli del datore di lavoro occupati nell'azienda.

La richiesta va presentata alla cassa di compensazione, che sarà anche la principale interlocutrice per tutte le questioni concernenti la procedura semplificata. Il conteggio dei contributi sociali e dell'imposta alla fonte è effettuato solo una volta all'anno (cfr. opuscolo informativo 2.07 – *Procedure di conteggio semplificate per i datori di lavoro*).

Interessi

7 Quando viene richiesto il pagamento di interessi di mora ai datori di lavoro?

Un interesse di mora viene riscosso in caso di conteggio o pagamento tardivo dei contributi, a prescindere dal fatto che si tratti di una colpa o di un'intimazione.

Concerne	Conteggio pagamento	Gli interessi decorrono dal
Contributi d'acconto o contributi effettivi	30° giorno dopo la fine del mese risp. del trimestre	1° giorno seguente la fine del mese risp. del trimestre
Conteggio	30 gennaio seguente la fine dell'anno contributivo	1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo
Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi	30° giorno dopo la fatturazione	1° giorno dopo la fatturazione
Contributi arretrati degli anni precedenti		1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo in questione

8 Quando sono versati interessi compensativi ai datori di lavoro?

Generalmente gli interessi compensativi sono versati unicamente per contributi pagati ma non dovuti che devono essere rimborsati o compensati dalla cassa di compensazione. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio seguente la fine dell'anno civile in cui sono stati pagati i contributi non dovuti sino alla data del rimborso completo.

La cassa di compensazione competente versa interessi compensativi anche quando i contributi d'acconto pagati sono superiori ai contributi definitivi e la differenza non è stata rimborsata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del conteggio. Gli interessi decorrono dal momento in cui il conteggio completo è pervenuto alla cassa.

9 Come avviene il calcolo degli interessi?

Gli interessi sono calcolati al giorno (un mese corrisponde a 30 giorni, un anno a 360 giorni). Il tasso unico d'interesse è del 5 %.

Esempio:

La dichiarazione dei salari per l'anno 2024 è pervenuta alla cassa di compensazione entro il termine stabilito, vale a dire entro il 30 gennaio 2025. Tuttavia, il pagamento della differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi avverrà più tardi, ossia il 2 aprile 2025 anziché il 26 marzo 2025 come previsto (30 giorni dopo la fatturazione).

- Contributi d'acconto pagati: 40 000 franchi
- Contributi definitivi: 100 000 franchi
- Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi: 60 000 franchi
- Data di fatturazione da parte della cassa di compensazione: 24 febbraio 2025
- Data di ricezione della fattura da parte del datore di lavoro: 26 febbraio 2025
- Data di ricezione del pagamento alla cassa di compensazione: 2 aprile 2025
- Periodo di calcolo degli interessi di mora dal 25 febbraio 2025 al 2 aprile 2025 (6 + 30 + 2 = 38 giorni):
 $60\,000 \text{ franchi} \times (38 \text{ giorni} / 360 \text{ giorni}) \times 5\% = 316.70 \text{ franchi}$

Salario determinante

10 Quale tipo di retribuzioni comprende il salario determinante?

Il salario sul quale devono essere versati i contributi è chiamato salario determinante e comprende tutte le retribuzioni, versate in Svizzera o all'estero, che i salariati ricevono per il lavoro svolto, in modo particolare:

- a) i salari orari, giornalieri, settimanali, mensili ecc. come pure i salari a fattura (a cottimo) e a premi, compresi i premi e le indennità per le ore di lavoro supplementari, per il lavoro notturno e per le supplenze;
- b) le indennità di residenza e di rincarò;
- c) le gratifiche, i regali per anzianità di servizio, i premi di fedeltà, di rischio e di produzione e indennità analoghe;
- d) i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e per la valutazione si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;

- e) i benefici, fino a un importo corrispondente a un salario usuale del ramo, dei dipendenti contemporaneamente titolari di diritti di partecipazione che, per il lavoro svolto, non percepiscono alcun salario o ne percepiscono uno sproporzionatamente basso e che, nel contempo, ricevono un dividendo manifestamente eccessivo;
- f) i redditi di accomandanti derivanti da un rapporto di lavoro con la società in accomandita;
- g) le mance e le tasse di servizio qualora costituiscano un elemento importante del salario;
- h) le prestazioni in natura regolari come vitto e alloggio (cfr. punto 12), l'utilizzazione a fini privati di veicoli e alloggi di servizio ecc.;
- i) le provvigioni e le commissioni;
- j) le percentuali (tantièmes), le indennità fisse e i gettoni di presenza assegnati a membri dell'amministrazione e agli organi dirigenti;
- k) il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;
- l) le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico;
- m) gli onorari di liberi docenti e di altri insegnanti retribuiti in modo analogo;
- n) la copertura salariale in caso di infortunio o malattia (ad eccezione delle prestazioni assicurative);
- o) la copertura salariale e le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e paternità;
- p) i contributi dovuti dal salariato all'AVS, AI, IPG o AD pagati dai datori di lavoro come pure le imposte pagate dai datori di lavoro; è eccettuata l'assunzione dei contributi dovuti dal salariato su prestazioni in natura e salari globali;
- q) le indennità di vacanza o per i giorni festivi;
- r) le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro a condizione che non vengano escluse dal salario determinante (cfr. opuscolo informativo 2.05 – *Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro*);
- s) le indennità giornaliere dell'AD e le indennità per insolvenza;
- t) la perdita di salario durante il lavoro ridotto o la sospensione del lavoro a causa di intemperie ai sensi dell'AD (cfr. opuscolo informativo 2.11 – *Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto o per intemperie*);
- u) le indennità giornaliere dell'AI;
- v) le indennità giornaliere dell'assicurazione militare;
- w) le indennità del datore di lavoro per il normale viaggio del salariato dal luogo di domicilio al posto di lavoro e le spese usuali per i pasti dei salariati.

11 Quali retribuzioni non fanno parte del salario determinante?

- a) il soldo militare, le indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei corpi pubblici dei vigili del fuoco fino a un massimo di 5 400 franchi (la parte di salario eccedente questo importo è soggetta a contribuzione) e le indennità per i corsi per monitori di giovani tiratori;
- b) le prestazioni assicurative in caso d'infortunio, malattia o invalidità;
- c) le prestazioni dell'aiuto sociale e da organizzazioni d'assistenza (Pro Juventute, organizzazioni religiose, Pro Infirmis ecc.);
- d) le prestazioni regolamentari di istituti di previdenza professionale se il beneficiario al momento del caso previdenziale o dello scioglimento dell'istituto di previdenza può richiedere personalmente le prestazioni;
- e) gli assegni familiari (assegni per figli, formazione professionale, economia domestica, matrimonio e nascita) conformi all'uso locale o professionale;
- f) i contributi regolamentari del datore di lavoro a istituti di previdenza esenti da tasse;
- g) i contributi versati direttamente dal datore di lavoro all'assicurazione malattie e infortuni per i suoi salariati, purché versi i premi direttamente all'assicurazione e tutti i salariati siano trattati alla stessa maniera;
- h) i contributi del datore di lavoro alle casse di compensazione per assegni familiari, purché tutti i salariati siano trattati in modo uguale;
- i) lo stanziamento di aiuti in caso di decesso di parenti del salariato o ai suoi superstiti;
- j) le indennità di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali;
- k) i regali di fidanzamento e di nozze;
- l) i premi di riconoscimento per il superamento di esami professionali, fino a un massimo di 600 franchi;
- m) i regali del datore di lavoro in occasione di giubilei aziendali, al più presto 25 anni dopo la fondazione e in seguito ad intervalli di almeno 25 anni;
- n) le prestazioni del datore di lavoro alle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere o di cura, purché queste spese non siano già coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria e tutti i salariati siano trattati in modo uguale;
- o) i doni in natura il cui valore non eccede 600 franchi all'anno;

- p) le prestazioni per la formazione e il perfezionamento. Se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da un'attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario;
- q) Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato, quando la copertura del fabbisogno vitale non è garantita.

12 Il reddito in natura è parte del salario determinante?

Il reddito in natura è una componente del salario che non viene versata in denaro. Comprende ad esempio il vitto e l'alloggio concessi ai salariati o ai membri della famiglia che collaborano nell'azienda. Anche il reddito in natura è considerato parte del salario determinante e va valutato di conseguenza:

Reddito in natura	al giorno		al mese	
Colazione	CHF	3.50	CHF	105.–
Pranzo	CHF	10.00	CHF	300.–
Cena	CHF	8.00	CHF	240.–
Alloggio	CHF	11.50	CHF	345.–
Vitto e alloggio	CHF	33.00	CHF	990.–

Se vitto e alloggio gratuiti sono concessi non solo al salariato, ma anche ai suoi familiari, si prendono in considerazione i seguenti supplementi:

- per ogni familiare adulto lo stesso importo del salariato;
- per ogni familiare minorenni la metà dell'importo del salariato.

Il reddito in natura di altra specie è valutato e determinato dalla cassa di compensazione per ogni singolo caso. L'esatta valutazione si basa sulle circostanze specifiche e avviene su base individuale.

13 Quali salari minimi vengono applicati per i membri della famiglia occupati nell'azienda agricola?

Per i membri della famiglia del titolare dell'azienda agricola che collaborano con lui vengono applicate le seguenti retribuzioni globali mensili (in denaro o in natura):

- 2 070 franchi per i familiari non coniugati;
- 3 060 franchi per i familiari coniugati (se entrambi i coniugi lavorano a tempo pieno in azienda, si applica l'importo di 2 070 franchi per ognuno di essi). Questo punto non concerne il coniuge del gestore stesso;
- 690 franchi per il mantenimento di ogni figlio minorenni.

Obbligo contributivo degli aventi diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS

14 Gli aventi diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS sono soggetti all'obbligo contributivo?

Le persone che pur avendo raggiunto l'età di riferimento esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a versare i contributi all'AVS/AI/IPG, ma non all'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano però di una franchigia.

Rinuncia facoltativa alla franchigia: i salariati hanno la possibilità di rinunciare all'applicazione della franchigia, affinché i contributi vengano conteggiati sull'intero salario. Questo può eventualmente permettere di aumentare la propria rendita grazie alla compensazione di lacune contributive e assicurative o all'aumento del reddito annuo medio determinante. Si veda al riguardo gli opuscoli informativo 3.08 – *Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l'età di riferimento.*

Franchigia in caso di svolgimento di più attività:

Gli aventi diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e una salariata hanno diritto all'applicazione della franchigia per ciascuna di queste attività.

15 A quanto ammonta la franchigia?

Alle persone che hanno raggiunto l'età di riferimento e continuano a esercitare un'attività lucrativa viene applicata una franchigia di 16 800 franchi all'anno, sulla quale non devono versare contributi. Questi ultimi vengono quindi percepiti soltanto sulla parte del reddito che eccede 16 800 franchi all'anno.

Se la persona in questione lavora contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, la franchigia è applicata separatamente a ogni rapporto di lavoro. Allo stesso modo, i salariati possono decidere se applicare o meno la franchigia separatamente per ogni rapporto di lavoro. Nell'anno in cui si raggiunge l'età di riferimento è deducibile soltanto la franchigia calcolata proporzionalmente sulla parte di salario percepita a partire dal mese in cui si raggiunge l'età di riferimento.

16 I salariati come possono rinunciare all'applicazione della franchigia?

I salariati che non applicano la franchigia e desiderano versare i contributi AVS/AI/IPG sull'intero salario devono comunicarlo per tempo al loro datore di lavoro, vale a dire al più tardi:

- al pagamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, oppure
- per gli anni seguenti, fino al pagamento del primo salario di ciascuno degli anni civili successivi.

Se il lavoratore accetta il salario versatogli, che è già stato ridotto dell'importo della franchigia, acconsente all'applicazione di quest'ultima..

La decisione vale per il singolo datore di lavoro e per l'intero anno civile. Si rinnova automaticamente l'anno civile successivo, se il salariato non comunica al datore di lavoro una decisione in altro senso.

17 Come è calcolata la franchigia se l'attività dura meno di un anno?

Il datore di lavoro deduce dal salario annuo la franchigia di 16 800 franchi. Qualora la retribuzione non si riferisca o l'attività lucrativa non si estenda all'anno intero, la franchigia viene calcolata proporzionalmente alla frazione annua corrispondente, ossia 1 400 franchi per ogni mese civile intero o iniziato.

Esempio:

se il beneficiario di una rendita di vecchiaia lavora dal 30 marzo al 6 giugno, si calcolano sia marzo che giugno come mesi interi, ossia complessivamente 4 mesi. La franchigia è dunque di $4 \times 1\,400$ franchi, ossia 5 600 franchi.

18 Esempi di calcolo

Esempio 1 – Attività esercitata durante tutto l'anno

Un indipendente continua a gestire la propria azienda dopo aver compiuto i 65 anni. È inoltre membro del consiglio d'amministrazione di una società anonima. Dall'onorario versatogli per la funzione di membro del consiglio d'amministrazione il datore di lavoro deduce la franchigia, senza che il lavoratore reagisca. Ne risulta pertanto il seguente conteggio:

	Utile netto annuo dell'azienda		Reddito come membro del consiglio di amministrazione	
Franchigia	CHF	30 500.–	CHF	18 000.–
	CHF	-16 800.–	CHF	-16 800.–
Salario soggetto a contribuzione	CHF	13 700.–	CHF	1 200.–

Esempio 2 – Attività svolta per meno di un anno

Una salariata di 66 anni lavora dal 1° marzo al 6 aprile presso la ditta C e poi dal 23 al 30 aprile presso la ditta D, accettando la deduzione delle franchigie. Ne risultano i seguenti conteggi salariali:

	Ditta C Dal 1° marzo al 6 aprile		Ditta D Dal 23 al 30 aprile	
Salario mensile per marzo	CHF	8 000.–		
Salario mensile per aprile	CHF	1 200.–	CHF	2 100.–
Totale	CHF	9 200.–	CHF	2 100.–
Franchigia	CHF	-2 800.–	CHF	-1 400.–
Importo soggetto a contribuzione	CHF	6 400.–	CHF	700.–

Esempio 3 – Attività esercitata durante tutto l'anno e rinuncia all'applicazione della franchigia

- Un avente diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS lavora dal 1° gennaio 2025 per le ditte A e B. I datori di lavoro applicano la franchigia ai salari versati.
- Nel mese di marzo il salariato comunica alla ditta A di voler rinunciare all'applicazione della franchigia. La comunicazione è tardiva e quindi la ditta A non può tenerne conto per l'anno 2025.
- Assicura però al lavoratore che a partire dal 1° gennaio 2026 la franchigia non verrà più dedotta. Ne risultano i seguenti conteggi salariali:

Anno 2025	Ditta A		Ditta B	
Salario annuo	CHF	19 200.–	CHF	18 000.–
Franchise	CHF	-16 800.–	CHF	-16 800.–
Importo soggetto a contribuzione	CHF	2 400.–	CHF	1 200.–

Anno 2026	Ditta A		Ditta B	
Salario annuo	CHF	21 300.–	CHF	18 200.–
Franchise	CHF	-0.–	CHF	-16 800.–
Importo soggetto a contribuzione	CHF	21 300.–	CHF	1 400.–

Contributi sul salario di poco conto

19 I salari di poco conto sono soggetti a contribuzione?

Se il salario determinante non supera i 2 500 franchi per anno civile e per rapporto di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell'assicurato.

Per le persone occupate nelle economie domestiche private i contributi vanno versati in ogni caso, a prescindere dall'ammontare del reddito (cfr. opuscolo informativo 2.06 – *Lavoro domestico*). Sono tuttavia eccettuati i giovani fino al 31 dicembre dell'anno successivo al compimento del 25° anno d'età, il cui salario non supera i 750 franchi per anno civile e per datore di lavoro. Questi assicurati possono esigere il pagamento dei contributi.

Le persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, cori, produttori di supporti audio e audiovisivi, emittenti radiofoniche e televisive, media digitali e stampati, imprese di design, musei nonché da scuole del settore artistico devono versare i contributi in ogni caso, a prescindere dall'ammontare del reddito.

Contributi su pagamenti posticipati del salario

20 Cosa si intende per pagamento posticipato del salario?

Per pagamento posticipato del salario si intende il versamento effettuato non immediatamente alla fine un determinato periodo di paga. Ciò avviene ad esempio nel caso di quote di utile, provvigioni, gratifiche, retribuzioni di consigli d'amministrazione e tantièmes.

21 Come viene accertato l'obbligo di contribuzione sui pagamenti posticipati?

Per accertare l'obbligo di contribuzione sui pagamenti posticipati è determinante il momento in cui è stato prestato il lavoro e non quello in cui viene versato il salario.

I contributi sono quindi dovuti sui pagamenti posticipati soltanto se il salariato, nel momento in cui ha prestato il lavoro, era assicurato e soggetto all'obbligo di contribuzione.

Esempio:

un giovane inizia un apprendistato il 1° maggio 2024 e compie 17 anni il 1° ottobre 2024. Dal 1° gennaio 2025 è soggetto all'obbligo di contribuzione AVS. Nel mese di maggio 2025 riceve una gratifica per l'intero primo anno d'apprendistato (da maggio 2024 ad aprile 2025). Poiché è tenuto a versare contributi soltanto dal 1° gennaio 2025, solo 1/3 della gratifica (mesi da gennaio a aprile 2025) è soggetto a contribuzione.

22 Qual è il momento determinante per il calcolo dei contributi?

Per calcolare i contributi sui pagamenti salariali posticipati è determinante il momento in cui viene versato il salario e non quello in cui è stato prestato il lavoro. Ciò significa che il calcolo dei contributi viene effettuato secondo i tassi, le franchigie e i limiti massimi vigenti al momento del versamento del salario. È fatto salvo il punto 23.

Esempio:

se una gratifica viene versata nel 2025, si applicano i tassi contributivi e le franchigie stabiliti per il 2025, anche se il lavoro è stato svolto nel 2024.

23 In quali casi il datore di lavoro deve indicare separatamente i pagamenti posticipati?

Il datore di lavoro deve indicare separatamente nell'attestazione salariale i pagamenti posticipati se:

- il pagamento è stato effettuato a favore di una persona assicurata che nell'anno del versamento non è più alle sue dipendenze;
- le disposizioni sull'obbligo contributivo sono state modificate tra il momento in cui è stato prestato il lavoro e quello in cui viene versato il salario.

In questi casi il datore di lavoro deve indicare con esattezza, nella colonna «durata di contribuzione», a quali mesi il pagamento posticipato si riferisce, distinguendo gli anni civili. Solo così la cassa di compensazione è in grado di registrare correttamente il reddito della persona assicurata nel suo conto individuale, evitando in tal modo qualsiasi pregiudizio nel calcolo della rendita. Il datore di lavoro non deve indicare separatamente nel certificato di salario i pagamenti posticipati non menzionati in questo numero, ma può indicarli insieme ai salari versati per l'anno civile in corso.

Regolamentazione speciale su richiesta scritta del salariato: se il richiedente può dimostrare che il reddito registrato nell'anno del versamento proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno anteriore per il quale i contributi versati non hanno raggiunto l'importo minimo, la cassa di compensazione registra il reddito nell'anno in cui è stata svolta la relativa attività lucrativa. La richiesta può essere presentata fino all'insorgenza dell'evento assicurato.

In questi casi i contributi vengono calcolati secondo i tassi, le franchigie e i limiti massimi validi al momento in cui è stata fornita la prestazione lavorativa.

Contributi sulle indennità di perdita di guadagno (IPG) e sulle indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare

24 I datori di lavoro devono pagare contributi sulle indennità di perdita di guadagno e sulle indennità giornaliere?

Sì. Anche le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, di congedo per l'altro genitore, di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute o di adozione e le indennità giornaliere dell'AI, dell'AD e dell'assicurazione militare sono soggette a contribuzione, in quanto sono parte integrante del salario determinante.

Per l'assicurazione militare, il conteggio viene effettuato secondo le direttive di questa assicurazione.

Nel caso di lavoratori agricoli che prestano servizio militare, la cassa di compensazione rimborsa anche il contributo che il datore di lavoro versa sul loro stipendio secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF, cfr. opuscolo informativo 6.09 – *Assegni familiari nell'agricoltura*).

25 I salariati possono esigere il versamento diretto delle indennità?

Versamenti diretti di indennità da parte della cassa di compensazione sono possibili solo in via eccezionale. Di norma occorre il consenso del datore di lavoro. Anche i versamenti diretti sono soggetti a contribuzione.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2024. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.01/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

2.01-25/01-1